



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

REQUISITI DI IDONEITA' DEI QUARTIERI FIERISTICI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche si articolano come segue:

Manifestazioni internazionali

1. Presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
2. Disponibilità di parcheggi esterni;
3. Sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
4. Sale convegni;
5. Prenotazione viaggi ed alberghi;
6. Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
7. Servizi bancari;
8. Servizi di ristoro;
9. Servizio stampa;
10. Pronto soccorso;
11. Ordine pubblico;
12. Spedizioniere;
13. Centro affari (servizio informazioni in generale; centro accogliimento operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali; domande e offerte);
14. Servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
15. Statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
16. Sistemi informatizzati;

Manifestazioni nazionali

- 1) Presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- 2) Disponibilità di parcheggi esterni;
- 3) Sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
- 4) Sale convegni;
- 5) Prenotazione viaggi ed alberghi;
- 6) Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- 7) Servizi bancari;
- 8) Servizi di ristoro;
- 9) Servizio stampa;

- 10) Pronto soccorso;
- 11) Ordine pubblico;
- 12) Servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
- 13) Statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

Roma, 24 ottobre 2002

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA INTERNAZIONALE E NAZIONALE

E' riconosciuta la qualifica "internazionale" alla manifestazione fieristica di qualifica "nazionale", quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata una partecipazione di:

- almeno il 15% del numero totale di espositori, di espositori esteri provenienti da almeno 10 paesi esteri o, alternativamente, provenienti da almeno 5 paesi esteri extra U.E.;
- ovvero almeno l'8%, del numero complessivo di visitatori, di visitatori esteri;
- ovvero almeno il 4%, del numero complessivo di visitatori, di visitatori esteri extra U.E.

E' riconosciuta la qualifica "nazionale" alla manifestazione fieristica di qualifica immediatamente inferiore quando, nelle due ultime edizioni, si sia registrata una partecipazione superiore alla metà del rispettivo numero complessivo di espositori o visitatori provenienti da almeno 6 regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa. Si può derogare al requisito della maggioranza degli espositori o dei visitatori di provenienza extraregionale o, alternativamente, al requisito del numero minimo di regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa, qualora sia rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità rispettivamente degli espositori o dei visitatori, non inferiore al 10% di espositori esteri o non inferiore al 5% di visitatori esteri.

In presenza di manifestazioni di nuova istituzione organizzate in quartieri fieristici gestiti dai rispettivi soggetti gestori, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dai presenti criteri ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da queste distaccati.

La qualifica "nazionale" o "internazionale" non viene più riconosciuta quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda più i requisiti prescritti per la rispettiva qualifica.

Le Regioni provvedono a determinare sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, superando progressivamente l'autocertificazione. A tale scopo, le Regioni adottano una scheda rilevazione dati, idonea per la verifica dei requisiti per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale e nazionale delle manifestazioni fieristiche e dei requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento delle medesime.

Roma, 24 ottobre 2002

CALENDARIO FIERISTICO ITALIANO

Le richieste di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono essere presentate alle Regioni o Province Autonome di riferimento entro il 31 gennaio dell'anno antecedente a quello di svolgimento.

Le Regioni o Province Autonome entro il 31 marzo dell'anno antecedente a quello di svolgimento trasmettono al coordinamento interregionale l'elenco delle fiere internazionali e nazionali da autorizzare con i relativi dati: qualifica, periodo di svolgimento, denominazione, settori merceologici, sede e soggetto organizzatore.

Il coordinamento interregionale predispone la bozza di calendario fieristico italiano, che trasmette ad ogni Regione o Provincia Autonoma.

Entro il 30 giugno dell'anno antecedente a quello di svolgimento il coordinamento interregionale, sentiti il C.F.I., l'A.E.F.I. e il C.F.T., conclude il procedimento di formazione del calendario fieristico italiano.

Roma, 24 ottobre 2002

DETERMINAZIONE DEI SISTEMI IDONEI ED OGGETTIVI DI RILEVAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI DATI ATTINENTI AGLI ESPOSITORI ED AI VISITATORI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI QUALIFICA INTERNAZIONALE E NAZIONALE.

Disposizioni Generali

1. Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale sono tenuti alla rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori secondo la presente regolamentazione.
2. La rilevazione e certificazione dei dati è effettuata da società o enti specializzati nel settore fieristico, allo scopo tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione. Le società o enti predetti devono essere riconosciuti dall'Osservatorio per il Sistema Fieristico Italiano. L'Osservatorio stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il controllo dei certificatori.
3. La rilevazione e certificazione dei dati si applica a decorrere dall'edizione 2006 delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale.
4. La rilevazione e certificazione dei dati va effettuata ad ogni edizione di manifestazione fieristica, ed è condizione per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale o nazionale.
5. La rilevazione e certificazione dei dati ad opera dell'ente/società incaricato deve essere effettuata nel corso del periodo di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere ultimata nei 60 giorni successivi al termine della manifestazione stessa.
6. L'organizzatore della manifestazione fieristica è tenuto a prestare la massima collaborazione per il migliore esito della rilevazione e certificazione dei dati.
7. Il certificatore rilascia una copia dell'attestato di certificazione sia al soggetto organizzatore della manifestazione sia all'Assessorato Regionale competente in materia fieristica, entro 90 giorni dal termine della manifestazione.

Sistema di rilevazione e certificazione

8. Si intendono per:

a) <u>Espositori diretti:</u>	le imprese che occupano uno stand in nome e per conto proprio; sono intestatarie della fattura di affitto dell'area espositiva e pagano l'importo in fattura direttamente all'organizzatore;
b) <u>Espositori indiretti:</u>	le imprese che espongono i loro prodotti nello stand di un espositore diretto; non vanno conteggiate se i loro prodotti sono presenti solo in cataloghi, brochure, depliant, e se per la loro presenza non è stata versata la tassa di iscrizione, prevista per ciascun espositore indiretto, secondo le tariffe ufficiali della manifestazione;
c) <u>Partecipazioni collettive:</u>	le imprese partecipanti rientrano tra gli espositori diretti se sono presenti alla manifestazione con personale proprio ed il loro nome e l'area espositiva da essa occupata sono indicati nella scheda di iscrizione sottoscritta dall'intestatario dello stand;
d) <u>Nazionalità degli espositori:</u>	si determina in base alla sede sociale dell'impresa; si considerano espositori esteri anche i rappresentanti esclusivi per l'Italia o per zone del territorio nazionale di ditte e prodotti esteri, purché ad essi siano intestate le fatture relative all'area espositiva affittata ed essi provvedano a pagare direttamente l'importo delle fatture;
e) <u>Superficie espositiva netta</u>	Superficie affittata ed effettivamente pagata dagli espositori; tale superficie va distinta in: coperta (la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o prefabbricati) e scoperta: affittata ad espositori italiani ed esteri; le superfici concesse a titolo gratuito e le superfici per eventi collaterali (convegni, congressi, simposi, ecc.) vanno indicate separatamente;
f) <u>Visitatori</u>	Persone munite di biglietto, anche preregistrato, o di altro documento, comprovante il pagamento dei diritti di ingresso, o di biglietto di invito o che hanno compilato la scheda di registrazione; i biglietti invito vanno conteggiati solo se i possessori hanno compilato la scheda di registrazione all'ingresso della manifestazione; i biglietti permanenti vanno conteggiati una sola volta al giorno; i biglietti d'onore e per gli espositori non vanno conteggiati;
g) <u>Nazionalità dei visitatori:</u>	si determina in base alla scheda di registrazione.

9. I dati da sottoporre a rilevazione e certificazione e gli elementi su cui si basa il controllo da parte del certificatore si articolano come segue:

espositori diretti:

- schede di iscrizione;
- oppure
- fatture emesse e ricevute corrispondenti;

espositori indiretti:

- scheda di iscrizione degli espositori diretti;

nazionalità degli espositori (diretti e indiretti)

- schede di iscrizione

visitatori:

- schede di registrazione;
- oppure
- tabulati di rilevazione magnetica a mezzo di sistemi elettronici;
- oppure
- matrici dei biglietti venduti, per i visitatori che hanno acquistato il biglietto all'entrata della manifestazione;
- oppure

- talloncini di controllo numerati, per i visitatori che hanno acquistato il biglietto al di fuori della manifestazione

nazionalità dei visitatori:

- schede di registrazione:

superficie espositiva netta:

- contratti di esposizione o schede di iscrizione.

10. La certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali è relativa:

- Al numero complessivo degli espositori, disaggregato in diretti e indiretti, italiani ed esteri;
- Alla tipologia di espositori diretti, distintamente indicati tra italiani ed esteri, nella seguente articolazione:
 - a) Produttori;
 - b) Distributori;
 - c) Filiali italiane di multinazionali;
 - d) Associazioni di produzione e distribuzione
 - e) Altro;
- Agli espositori italiani, diretti e indiretti distintamente indicati, che sono suddivisi per regioni di provenienza;
- Agli espositori esteri, diretti e indiretti distintamente indicati, che sono suddivisi per paese estero di provenienza;
- Al numero complessivo dei visitatori, disaggregato in operatori e pubblico generico, italiani ed esteri;
- Ai visitatori italiani, operatori e pubblico generico distintamente indicati; i visitatori operatori italiani sono ulteriormente suddivisi per regione di provenienza;
- Ai visitatori esteri, operatori e pubblico generico distintamente indicati; i visitatori operatori esteri sono ulteriormente suddivisi per paese estero di provenienza;
- Alla superficie espositiva netta complessiva, distinta in coperta e scoperta, affittata ad espositori italiani ed esteri.

11. La rilevazione dei dati attinenti ai visitatori può essere agevolata da sistemi di biglietterie elettroniche integrate col sistema di rilevazione degli accessi al quartiere fieristico, predisposti dal soggetto gestore del quartiere fieristico o dai soggetti organizzatori.

Roma, 16 dicembre 2004-



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PER IL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

Art. 1. Costituzione

Presso il Coordinamento Interregionale Fiere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome è costituito l'OSSERVATORIO PER IL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO.

Art. 2. Finalità

L'Osservatorio è uno strumento tecnico di supporto alle politiche regionali, al fine di sviluppare il settore fieristico in un'ottica di sistema nazionale, integrato nel panorama fieristico europeo e internazionale.

Art. 3. Attività

Allo scopo l'Osservatorio svolge attività di:

- ◆ Monitoraggio del Sistema Fieristico Italiano;
- ◆ Individuazione di strumenti per il miglioramento della qualità del Sistema, con particolare riguardo alla Certificazione dei dati fieristici.

Art. 4. Composizione

L'Osservatorio è composto da:

- ◆ sette funzionari delle Regioni e Province Autonome (due del Nord, due del Centro, due del Sud e la regione capofila in materia fieristica, che lo presiede),
- ◆ un funzionario del Ministero delle Attività Produttive, esperto in internazionalizzazione del sistema fieristico;
- ◆ Cinque esperti designati rispettivamente:
 - due dall'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI),
 - uno dal Comitato Fiere Industria (CFI),
 - uno dal Comitato Fiere Terziario (CFT),
 - uno dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (Unioncamere).

Ogni Ente o Associazione designa un membro effettivo ed uno o più supplenti al fine di garantire la rappresentanza ai lavori dell'Osservatorio. In fase di costituzione la rappresentanza delle Regioni è costituita da quelle nel cui territorio si svolge il maggior numero di manifestazioni fieristiche con qualifica Internazionale e Nazionale. Per salvaguardare la rappresentanza collegiale

delle Regioni, le stesse durano in carica un anno, e sono sostituite da altre, che ne fanno richiesta, seguendo l'ordine dettato dal criterio del numero di manifestazioni.

Art. 5 -- Funzionamento

L'Osservatorio tiene la prima seduta entro sessanta giorni dalla designazione del primo rappresentante, e se è designata la maggioranza dei suoi componenti.

Entro sessanta giorni dalla prima seduta l'Osservatorio approva, a maggioranza, le norme per il proprio funzionamento.

Roma, 16 dicembre 2004



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Richiamato il proprio documento approvato nella riunione del 16 dicembre 2004 recante: **“Determinazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale e nazionale”** che, al punto 3 delle Disposizioni Generali dispone che si applichi una rilevazione e certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale a decorrere dalle edizioni 2006;

Preso atto, in seguito alla verifica effettuata in seno all'Osservatorio per il Sistema Fieristico Italiano nella riunione del 1 giugno 2006, che atti normativi e regolativi sono stati ad oggi adottati soltanto in alcune Regioni; e che è emersa peraltro la necessità della definizione delle migliori e più efficaci modalità di certificazione che consentano la loro più ampia ed efficace diffusione.

Ribadita la necessità di pervenire all'adozione di sistemi di rilevazione e certificazione come già avviene a livello europeo in grado di qualificare ulteriormente un sistema fieristico nazionale il più competitivo possibile.

Ritenuto quindi opportuno aggiornare il termine indicato al citato punto 3 delle Disposizioni Generali del succitato documento.

Stabilisce

1. di prorogare il termine, previsto al punto 3 delle Disposizioni Generali del succitato documento del 16.12.2004, a data da definirsi;
2. di dare mandato alla propria Commissione Politica “Attività Produttive” di formulare proposte in merito oltreché ai criteri di certificazione anche alle relative modalità fissando un programma di realizzazione impegnativo e condiviso, anche per la tempistica, dall'insieme delle Regioni che sarà portato all'attenzione della Conferenza stessa;
3. di raccomandare a tutte le Regioni un forte impegno a promuovere e realizzare in modo omogeneo tali obiettivi.

Roma, 19 Luglio 2006